



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

Si informa che con delibera consiliare n.5 del 30/03/2011 sono state confermate le stesse aliquote e detrazioni ICI dell'anno precedente. Sul sito internet del Comune di Massanzago, www.comune.massanzago.pd.it è possibile consultare i valori di riferimento per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili per l'anno 2011.

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ED IMMOBILI ASSIMILATI

E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'abitazione principale ed eventuali pertinenze:

- per abitazione principale si intende quella, salvo prova contraria, dove il possessore ha la propria residenza anagrafica;
- per pertinenza si intende l'unità immobiliare, anche se distintamente iscritta in Catasto, che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale.

L'esenzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

Sono soggette ad esenzione inoltre:

- l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) se il familiare ha stabilito la propria residenza. Gli aventi diritto a suddetta agevolazione dovranno dichiarare di possedere i requisiti tramite autocertificazione su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
- l'abitazione posseduta da anziani e disabili ove gli stessi risiedevano prima del ricovero permanente presso istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;
- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- abitazione di soggetti che, a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

Non possono godere dell'esenzione, pur essendo considerate abitazioni principali:

- le abitazioni classificate categoria A/1 A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli) e le relative pertinenze.
- abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero, non locatè;

ALIQUOTE

- **5 per mille** aliquota ordinaria;
- **5 per mille** per abitazione principale e detrazione € 103,29 (sdo per i casi non esenti)
- **6 per mille** per le abitazioni non locatè ed inutilizzate, cioè non adibite ad abitazione principale e risultanti vuote, oppure a disposizione, cioè utilizzate in modo saltuario;
- **6,5 per mille** per le aree fabbricabili .

VERSAMENTI:

I versamenti possono essere effettuati tramite mediante:

- **bollettino di c/c postale n. 12625356** intestato al Comune di Massanzago - Servizio Riscossione ICI – Servizio Tesoreria – Via Roma, 59 – 35010 Massanzago (PD), che potrà essere utilizzato presso qualsiasi ufficio postale oppure, senza commissioni a carico del contribuente, presso la **Tesoreria Comunale – Banca Padovana di Credito Cooperativo**;
- **Modello F24** : In questo caso il versamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale o tramite internet, senza commissioni a carico del contribuente. I codici tributo da utilizzare, consultabili anche sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.agenziaentrate.it; sono i seguenti:

3901 Ici per abitazione principale

3902 Ici per terreni agricoli

3903 Ici per aree fabbricabili

3904 Ici per altri fabbricati

Il codice ente del Comune di Massanzago è **F033**.

L'ICI va versata senza decimali con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a € 0,49, per eccesso se superiore a detto importo .

Non è dovuto il versamento se l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12,00

MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPOSTA

- **ACCONTO:** Corrisponde al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso. Va versato entro il **16/06/2011**

- **SALDO:** Corrisponde alla differenza d'imposta dovuta per l'anno 2010. Va versato dal **01/12/2011 al 16/12/2011**

Rimane invariata la facoltà del contribuente di effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro il 16/06/2011

Salvo i casi di esenzione, deve comunque versare la rata di dicembre chi ha acquisito il possesso di un immobile nel corso del secondo semestre dell'anno.

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota prevista nella fattispecie e rapportata al periodo di possesso. La base imponibile è data:

- **fabbricati:** la rendita catastale della singola unità immobiliare aumentata del 5% e moltiplicata per:

- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo)
- 34 per le categorie catastali C/1 (negozi e botteghe)
- 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie catastali A e C.
- 140 per le categorie catastali B (caserme, conventi, ospedali, biblioteche ecc)

- **Terreni agricoli:** il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

- **Aree fabbricabili:** si deve considerare il valore commerciale al 01/01/2011 con riguardo alla zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari. A tal fine è stata approvata una tabella con i valori di riferimento delle aree fabbricabili, distinti per zona territoriale omogenea in base al P.R.G., disponibile nella sezione ICI sul sito internet www.massanzago.pd.it

DICHIARAZIONE ICI

Non va presentata dichiarazione ICI per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio (atti di compravendita, cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

La dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, ad esempio quando:

- gli immobili godono di riduzione di imposta (es. fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti e dirette alla coltivazione del fondo);
- destinazione dell'immobile ad abitazione principale o viceversa (solo se l'abitazione principale non coincide con la residenza anagrafica);
- acquisto o perdita dei requisiti di ruralità di un fabbricato;
- gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato i MUI (es. assegnazione divisionale a conto di futura divisione, cessioni diritti reali a titolo gratuito, divisione, permuta, donazioni);
- variazione della destinazione urbanistica di un terreno da agricola a edificabile e viceversa;
- inizio e fine dei lavori di costruzione di un fabbricato.
- Il valore dell'area edificabile è cambiato;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile;
- l'immobile è stato acquisito tramite locazione finanziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Per informazioni: **Ufficio Tributi** - Comune di Massanzago con sede in via Roma n.59.

Mercoledì – Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'emissione del provvedimento:

Area Economico-Finanziaria e Personale

Responsabile del Procedimento e istruttoria: Graziella Bonetto

Tel. 049/5797001 int. 4-1 - fax 049/9360020 e-mail ici@comune.massanzago.pd.it